

STATUTO

SFERA IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA AURELIO SAFFI 12

Numero REA: LT - 329216

Codice fiscale: 03321860599

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

	F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO	
	=====	
	Allegato "A" al numero 17159 di raccolta	
	STATUTO	
	SFERA IMPRESA SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	DENOMINAZIONE	
	ARTICOLO 1) - E' costituita una società impresa sociale a	
	responsabilità limitata con denominazione " SFERA IMPRESA	
	SOCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA " in forma	
	abbreviata " SFERA IMPRESA SOCIALE S.R.L. "	
	SEDE	
	ARTICOLO 2) - La società ha sede nel Comune di Latina.	
	OGGETTO - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	
	ARTICOLO 3) - La società non ha scopo di lucro e persegue	
	finalità civilistiche , solidaristiche e di utilità sociale,	
	adottando modalità di gestione responsabili, trasparenti e	
	favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e degli altri interessati alle loro attività.	
	La società esercita in via stabile e principale le seguenti	
	attività di impresa di interesse generale di cui all'art. 2	
	lettere a), b), c), d), f), g), h), k), l), t), v), del	
	decreto legislativo 112/2017 e precisamente:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e	
	successive modificazioni, ed interventi, servizi e	

	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e	
	successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno	
	2016, n.112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto	
	della povertà educativa;	
	t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni,	

	v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	Essa potrà inoltre compiere, nei limiti del D.lgs. n.	
	112/2017 e in via assolutamente strumentale all'oggetto	
	sociale, ogni operazione industriale o commerciale,	
	mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta necessaria od	
	utile all'espletamento dell'attività sociale.	
	ARTICOLO 3 BIS) Salvo quanto previsto dal comma 3 e	
	dall'articolo 16 del D.Lgs. 112/2017, l'impresa sociale	
	destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio.	
	Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominati, a fondatori, soci o associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o	
	di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi	
	e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano	
	in ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non	

	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per la	
	distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,	
	associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli	
	organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano	

	parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a	
	favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo	
	grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle	
	società da questi direttamente o indirettamente controllate	
	o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano	
	l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,	
	in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di	
	quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto	
	limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del	
	lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il	
	Ministro dell'economia e delle finanze.	
	L'impresa sociale può con decisione dei soci destinare una	
	quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli	
	avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	

	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale.	
	DURATA	
	ARTICOLO 4) - La durata della società è fissata fino al 31	
	dicembre 2070.	
	CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 5) - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di	
	legge.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, nel rispetto delle	
	norme di legge ed in quanto compatibili con il divieto di	
	distribuzione di utili anche in forma indiretta.	
	Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale	
	si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.	

	Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di	
	capitale gratuito, ad eccezione di quanto previsto dal comma	
	3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il	
	capitale può essere altresì aumentato mediante il	
	conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di	
	valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o	
	di servizi a favore della società.	
	ARTICOLO 6) - In caso di riduzione del capitale sociale è	
	espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o	
	rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le	
	quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere	
	destinate ai fondi di riserva.	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale	
	sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito	
	presso la sede sociale della documentazione prevista	
	dall'articolo 2482-bis, comma secondo, c.c., in previsione	
	dell'assemblea ivi indicata.	
	I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su	
	richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle	
	vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in	
	conto/capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano	
	raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.	
	In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme	

	potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali	
	perdite, e ciò previa conforme delibera dei soci.	
	Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della	
	società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del	
	codice civile.	
	E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei	
	titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.	
	La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve	
	essere in ogni caso verbalizzata da un Notaio, ed iscritta a	
	cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.	
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti	
	del capitale possono essere attuati anche mediante offerta	
	di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso,	
	spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il	
	diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.	
	ARTICOLO 7) - Le quote sociali, nel rispetto e nei limiti e	
	delle condizioni stabilite dal D.lgs. 112/2017 e successive	
	modifiche ed integrazioni, sono liberamente trasferibili per	
	successione a causa di morte, mentre nel caso di alienazione	
	per atto tra vivi è riservato a favore degli altri soci il	
	diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende	
	vendere la propria quota sociale, deve darne comunicazione	
	agli altri soci, precisando il prezzo della cessione. Gli	
	altri soci potranno rendersi acquirenti delle quote offerte	
	in proporzione alle quote sociali già possedute.	

	Entro sessanta giorni dalla comunicazione fatta dal socio	
	che intende cedere la propria quota, gli altri soci dovranno	
	comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione.	
	Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto	
	di acquistare l'intera quota si intenderà venuto meno il	
	diritto di prelazione.	
	Non si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione	
	nel caso in cui la cessione avvenga a favore di altro socio.	
	SOCIO UNICO - SOGGEZIONE	
	ED ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO	
	ARTICOLO 7 BIS) - Quando l'intera partecipazione appartiene	
	ad un solo socio ente privato ai sensi dell'art. 1 D.lgs.	
	112/2017 o muta la persona dell'unico socio, gli	
	amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai	
	sensi dell'articolo 2470 c.c.	
	Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,	
	gli amministratori devono depositare la relativa	
	dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.	
	L'unico socio o colui che cessa di essere tale può	
	provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.	
	Ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 112/2017, non possono	
	acquisire la qualifica di Impresa Sociale, le società	
	costituite da un unico socio persona fisica.	
	ARTICOLO 7 TER) - All'attività di direzione e coordinamento	
	di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili,	

	le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e	
	l'articolo 2545 - septies del c.c..	
	Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento	
	o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o	
	indiretta, il controllo dell'impresa sociale, ai sensi	
	dell'art. 2359 c.c., le società costituite da un unico socio	
	persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le	
	amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,	
	del D.Lgs. n. 165/2001.	
	RECESSO DEL SOCIO	
	ARTICOLO 8) - Il socio può recedere dalla società nei casi	
	previsti dalla legge.	
	La volontà di recedere, ad eccezione dei casi in cui la	
	modalità dell'esercizio del diritto di recesso risultino già	
	fissate dalla legge, deve essere comunicata all'organo	
	amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro	
	delle imprese della decisione che legittima il recesso	
	oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il	
	socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.	
	L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel	
	competente registro delle imprese a cura dell'organo	
	amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato	
	il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso	
	non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di	

	efficacia, quando la società revoca la decisione che lo	
	legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della	
	società.	
	ARTICOLO 9) - In tutte le ipotesi previste per il caso di	
	recesso, i soci che recedono dalla società hanno diritto di	
	ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di	
	partecipazione sottoscritta, salvo quanto previsto dal	
	D.Lgs. 112/2017.	
	Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato	
	il diritto di recesso, deve essere eseguito entro sei mesi	
	dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso	
	può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri	
	soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni; oppure da	
	parte di un terzo concordemente individuato dai soci	
	medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato	
	utilizzando riserve disponibili o, in mancanza,	
	corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in	
	quest'ultimo caso, si applica l'articolo 2482 codice civile	
	e qualora, sulla base di esso, non risulti possibile il	
	rimborso della partecipazione del socio receduto la società	
	viene posta in liquidazione.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la	
	comunicazione è pervenuta alla sede della società.	
	Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di	
	recesso non possono essere cedute.	

	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI	
	SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'	
	ARTICOLO 10) - Nei regolamenti della società devono essere	
	previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e	
	degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati	
	alle attività sociali.	
	Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di	
	consultazione o di partecipazione mediante il quale	
	lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati	
	alle attività siano posti in grado di esercitare	
	un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con	
	particolare riferimento alle questioni che incidano	
	direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei	
	beni o dei servizi.	
	Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate	
	dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi,	
	dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura	
	dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da	
	coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in	
	conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro	
	del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio	
	nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di	
	coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale.	
	I lavoratori e gli altri utenti della società, tramite	

	propri rappresentanti, hanno diritto di partecipare alle	
	assemblee dei soci. A tal fine l'organo amministrativo della	
	società invierà l'avviso di convocazione dell'assemblea	
	contenente l'ordine del giorno, ai rappresentanti dei	
	lavoratori e degli utenti così come da ciascuna categoria	
	designati e comunicati alla società e i cui riferimenti	
	(indirizzo di residenza e/o indirizzo di posta elettronica)	
	saranno annotati in un apposito libro conservato e tenuto	
	dall'organo amministrativo.	
	Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati	
	nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile	
	ridotti della meta', la nomina, da parte dei lavoratori ed	
	eventualmente degli utenti di almeno un componente sia	
	dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.	
	DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE	
	ARTICOLO 11) - I soci decidono sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione nonché sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra	
	indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla	
	sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non	
	può partecipare alle decisioni dei soci.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante	

	deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis	
	codice civile ovvero mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto.	
	Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile	
	con riferimento alle materie di cui ai numeri 4 e 5	
	dell'articolo 2479 codice civile, ovvero quando lo	
	richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.	
	In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante	
	deliberazione assembleare può essere esercitata solo finchè	
	la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle	
	disposizioni che seguono.	
	Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso	
	espresso per iscritto la comunicazione alla società del	
	consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo	
	fax.	
	Le decisioni non assembleari sono prese con il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano più della metà del	
	capitale sociale.	
	ARTICOLO 12) - Nel caso in cui la decisione sia adottata	
	mediante consultazione scritta, il testo scritto della	
	stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo	
	argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale.	

	Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a	
	mezzo:	
	-lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel	
	domicilio risultante dal registro delle imprese oppure	
	- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci	
	rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta	
	elettronica notificato alla società ed annotato nel registro	
	delle imprese.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il	
	testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa	
	visione dal socio interpellato.	
	Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso	
	per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od	
	altrimenti approvandolo per iscritto.	
	La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci	
	siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta	
	abbia espresso e comunicato alla società il proprio,	
	consenso alla decisione proposta.	
	ARTICOLO 13) - Nel caso in cui la decisione sia adottata	
	mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta	
	il proprio consenso, senza che vi sia stata formale	
	interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di	
	minoranza.	
	Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio	
	mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino	

	con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.	
	La decisione si perfeziona validamente quando almeno la	
	maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato	
	alla società il proprio consenso su un testo di decisione	
	sostanzialmente identico.	
	ARTICOLO 14) L'assemblea dei soci di cui all'articolo 2479	
	bis codice civile è convocata anche fuori della sede sociale	
	purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo del capitale,	
	mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal	
	registro delle imprese oppure	
	- telefax, messaggio di posta elettronica inviati ai soci	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al	
	numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica	
	notificato alla società ed annotato nel registro delle	
	imprese.	
	ARTICOLO 15) - Sarà del pari considerata effettuata la	
	comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo	
	testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio	
	destinatario.	
	ARTICOLO 16) - L'assemblea sarà valida anche se non	
	convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè	
	alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale	

	sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati,	
	siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto	
	(anche a mezzo fax, messaggio di posta elettronica ed anche	
	il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	ARTICOLO 17) - Il socio può farsi rappresentare in assemblea	
	mediante delega scritta e la relativa documentazione è	
	conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478,	
	primo comma, numero 2) codice civile.	
	La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi	
	anche a mezzo di apposita delega.	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza,	
	da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente	
	è assistito da un segretario designato nello stesso modo,	
	salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza	
	ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione	

	degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità	
	dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la	
	quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea	
	il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel	
	registro delle imprese.	
	L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	

	all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentano più della metà del capitale	
	sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi	
	previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo	
	2479 codice civile con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano più della metà del capitale sociale.	
	ARTICOLO 18) - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono	
	deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo	
	2479 bis codice civile.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	ARTICOLO 19) La Società è amministrata alternativamente:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da due o più amministratori, che non costituiscono il	
	consiglio di amministrazione;	
	c) da un consiglio di amministrazione composto da tre a	
	cinque membri.	
	Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori	
	sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli	

	amministratori.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci e sono	
	rieleggibili. I componenti dell'organo amministrativo devono	
	possedere specifici requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza anche in relazione alle	
	attività di interesse generale esercitate dalla società	
	nella sua qualità di Impresa Sociale.	
	L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o	
	dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede	
	di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque	
	tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al	
	risarcimento degli eventuali danni se la revoca	
	dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene	
	senza giusta causa.	
	ARTICOLO 20) - Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso	
	delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un	
	emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei	
	soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore	
	degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a	
	titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e	
	con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.	
	ARTICOLO 21) - L'organo amministrativo è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della	
	legge, del presente statuto o di quanto risulti riservato	

	alla decisione dei soci in sede di nomina dell'organo	
	amministrativo stesso.	
	ARTICOLO 22) - Quando l'amministrazione è affidata a più	
	persone, e non è espressamente stabilito in maniera	
	differente, queste costituiscono il consiglio di	
	amministrazione.	
	Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del presente	
	atto riservato alla competenza del consiglio di	
	amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse	
	affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo	
	quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi	
	si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258	
	codice civile, ma la decisione di cui al terzo comma	
	dell'articolo 2257 codice civile e al secondo comma	
	dell'articolo 2258 codice civile è adottata dagli	
	amministratori a maggioranza calcolata per teste.	
	ARTICOLO 23) - Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel	
	suo seno il Presidente e il vice-presidente se non già	
	nominati dai soci.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere	
	adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano	
	le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti	

	articoli per l'adozione della decisione non collegiale è	
	richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli	
	Amministratori.	
	Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce	
	presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in	
	Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno	
	oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.	
	L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri	
	a mezzo:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di	
	ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se	
	nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza;	
	- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun	
	amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati)	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al	
	numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica	
	notificato alla società.	
	L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della	
	riunione, e gli argomenti da trattare.	
	Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un	
	giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per	
	telefax o messaggio di posta elettronica. La riunione	
	collegiale è validamente costituita purchè sia presente	
	almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.	
	Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della	

	maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.	
	Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.	
	ARTICOLO 24) - E' ammessa la possibilità che le adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione si tengano per	
	tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere esattamente identificati e sia loro	
	consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo	
	reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché	
	visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.	
	Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di	
	Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario	
	della riunione, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	ARTICOLO 25) - Il Consiglio può delegare parte dei suoi	
	poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti	
	della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi	
	di legge.	
	ARTICOLO 26) - La rappresentanza della Società di fronte ai	
	terzi ed in giudizio spetta:	
	- all'Amministratore Unico;	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso	
	di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;	
	- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega;	

	- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di	
	amministrazione disgiunta ai sensi dell'articolo 2257 codice	
	civile;	
	- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di	
	amministrazione congiunta ai sensi dell'articolo 2258 codice	
	civile.	
	L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi	
	poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o	
	categorie di atti.	
	SCRITTURE CONTABILI - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE	
	ARTICOLO 27) - L'impresa sociale deve tenere il libro	
	giornale e il libro degli inventari in conformità alle	
	disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere	
	e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di	
	esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli	
	articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice	
	civile, in quanto compatibili.	
	L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il	
	registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito	
	internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida	
	adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo	
	Settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della	
	legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri	
	elementi, della natura dell'attività esercitata e delle	

	dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della	
	valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	ARTICOLO 27 BIS) - La società deve nominare, ai sensi	
	dell'articolo 10 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, un	
	organo di controllo interno, che secondo quanto stabilito	
	dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito	
	da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da	
	tre membri effettivi e due supplenti.	
	ARTICOLO 27 TER) - Qualora, fuori dai casi di obbligatorietà	
	dello stesso (comma 5 dell'art. 10 del D. Lgs. 3 luglio	
	2017, n. 112), la società nomini per la revisione legale dei	
	conti un revisore, questo deve essere iscritto nell'apposito	
	registro dei revisori legali. Ove nominato, si applicano al	
	revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di	
	società per azioni.	
	ESERCIZI	
	ARTICOLO 28) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	BILANCI	
	ARTICOLO 29) - L'organo amministrativo provvede alla	
	formazione del bilancio e lo presenta ai soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai	
	soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio	

	dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della	
	società, nei limiti indicati dall'articolo 2478 bis codice	
	civile.	
	UTILI	
	ARTICOLO 30) - Gli utili netti risultanti dal bilancio,	
	dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a	
	riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il	
	quinto del capitale, o gli avanzi di gestione sono destinati	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento	
	del patrimonio.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a	
	fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto, salvo le eccezioni	
	previste dal D. Lgs. 112/2017.	
	TITOLI DI DEBITO	
	ARTICOLO 31) - La società può emettere titoli di debito, in	
	conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a	
	decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci	
	che rappresentano più della metà del capitale sociale.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 32) - La società si scioglie per il verificarsi di	

	una delle cause di cui all'articolo 2484 c.c..	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero di liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della Società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo .	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita	
	volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio	
	residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai	
	soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi	
	deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo	
	3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad	
	altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da	
	almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1,	
	secondo le norme di funzionamento.	
	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	
	ARTICOLO 33) - Per quanto non espressamente contemplato	

29 di 30

30 di 30